

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIPRIANI, RUSSO SPENA, RUSSO FRANCO,
CAPANNA, ARNABOLDI**

Presentata il 20 luglio 1987

Modifiche alle leggi 28 febbraio 1987, n. 56 e al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per la penalizzazione delle violazioni delle norme sul collocamento e per il computo nei limiti numerici previsti da leggi e contratti degli apprendisti e dei giovani assunti con contratti di formazione lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La morte di 13 lavoratori nella stiva della « Elisabetta Montanari », venerdì 13 marzo 1987, nel cantiere di riparazioni navali della società Mecnavi a Ravenna non può essere dimenticata. Per noi infatti non si tratta di una sciagura, di un incidente ma di una « morte preannunciata ».

Al di là delle responsabilità più vicine e contingenti, tale crimine affonda le sue radici in un modello di sviluppo nazionale (ed internazionale) volto a superare le difficoltà economiche e ricreare margini sostanziali di profitto mediante una frammentazione e compartimentazione della forza lavoro tesa ad una sua divisione in aree più o meno garantite e in

aree assolutamente non tutelate, ad una precarizzazione di massa delle condizioni di lavoro e di vita della classe lavoratrice.

Tale modello nazionale, che esalta l'economia sommersa, la ingloba nei conti economici nazionali (PIL) per esaltare al sorpasso sulla Gran Bretagna e sulla Francia, mantiene specularmente « invisibile » il lavoro nero e precario.

La precarizzazione di massa ottenuta con il decentramento produttivo favorito dalle nuove tecnologie microelettroniche, è stata ampiamente favorita dalla « deregulation » del mercato del lavoro portata avanti pervicacemente in particolare dal Governo Craxi e dal ministro De Michelis

per ottenere una gestione flessibile del rapporto di lavoro.

Ricordiamo: la estensione delle chiamate nominative, a tal punto che oramai le chiamate numeriche sono un'eccezione (probabilmente non superiori al 5 per cento del totale degli avviamenti), con l'introduzione della facoltà per i datori di lavoro di procedere all'assunzione nominativa del 50 per cento dei lavoratori che si sarebbero potuti assumere numericamente; la possibilità di chiamate nominative per l'assunzione di giovani mediante i contratti di formazione lavoro (CFL - legge 863/84) e degli apprendisti; l'estensione dei casi in cui si può fare ricorso al contratto a tempo determinato (articolo 23 legge 56/87).

Ricordiamo inoltre:

l'estensione fino a 29 anni per « qualifiche ad alto contenuto professionale » (si fa per dire) della possibilità di assumere apprendisti (articolo 21, legge 56/87) e contemporaneamente l'estensione dell'artigianato al decentramento produttivo delle medie e grandi aziende (leggequadro sull'artigianato) insieme all'abbassamento delle retribuzioni agli apprendisti, sanciti nell'ultima tornata contrattuale;

lo scorporo dal computo dei limiti numerici previsti da leggi (in primo luogo dallo Statuto) e contratti sia degli apprendisti (legge 57/87) che dei giovani assunti con CFL (articolo 3 legge 863/84), per cui si hanno casi di aziende anche con 30 dipendenti nelle quali non si applica lo Statuto;

una politica volta a bloccare nella pratica il collocamento per le categorie protette (vedi blocco dello scorrimento tra le categorie degli handicappati, poi rimosso anche grazie alla nostra iniziativa, e circolare ministeriale, che ha bloccato l'avviamento degli invalidi psichici) ed a boicottare la nuova legge sul collocamento obbligatorio ferma da 4 anni al Senato;

la depenalizzazione delle violazioni delle norme sul collocamento, mentre gli

articoli 33 e 38 dello Statuto prevedono l'arresto da 15 giorni a un anno, con gli articoli 26, 27 e 28 della legge 56/87 che reintroducono (come nella vecchia legge sul collocamento legge 264/149) un'ammenda da uno a cinque milioni di lire, peraltro modesta, dando così l'avallo « ufficioso » al lavoro nero; non è senza valore simbolico che tale legge sia stata approvata il 28 febbraio 1987 cioè due settimane prima della tragedia di Ravenna.

Quello che emerge dunque con chiarezza è una vera e propria controriforma del diritto del lavoro in senso neolibertistico, che svuota lo Statuto dei lavoratori poco alla volta.

Si può affermare che dopo la battaglia contro la scala mobile il nuovo obiettivo del padronato sia per l'appunto la legge n. 300.

Come ha rilevato Magistratura democratica in un suo recente convegno: « A fronte di tale situazione preoccupante... si registra nel paese un'assoluta indifferenza. Le stesse organizzazioni sindacali non danno segni di preoccupazione particolare; e in generale la consegna diffusa sembra essere il silenzio assoluto sulla materia ».

In realtà le organizzazioni sindacali sono state compartecipi di tale processo involutivo, dall'accettazione della quota del 50 per cento per le chiamate nominative, all'accordo sui CFL, all'accettazione del « salario d'ingresso » per gli apprendisti, all'accordo sulla riforma della CIG, non capendo che tale distinzione tra aree « forti » o « deboli » dei lavoratori risponde sì ad una esigenza di flessibilità nella gestione della forza-lavoro da parte delle aziende, ma nei fatti indebolisce la classe lavoro nel suo insieme e risponde ad una logica perdente e neocorporativa.

Fa impressione leggere nella relazione introduttiva al convegno nazionale promosso da CGIL-CISL-UIL a Ravenna il 10 aprile 1987 « Sui problemi della condizione di lavoro e della sicurezza » brani come i seguenti:

« La Mecnavi non è l'unico caso. Certo rappresenta un caso limite, e criminale,

e come tale va affrontato, e non è tale da essere generalizzato ».

« Noi pretendiamo che si apra con il mondo imprenditoriale una riflessione che riteniamo del tutto conveniente per le stesse imprese. È ovvio che forme di concorrenza sleale tra le imprese finiscono con il mettere in difficoltà la parte più seria... è interesse generale... garantire la tutela dei lavoratori e quindi condizioni uguali per tutti ».

« Non stiamo pensando di riproporre una logica di vincoli, di tornare ai lacci e laccioli, ad un ritorno al passato ».

« Questo non vuol dire rivedere le acquisizioni che il sindacato ha fatto sul riconoscimento di esigenze di flessibilità che esistono nel moderno ciclo produttivo ».

Emergono due giudizi con i quali dissentiamo nettamente:

a) la precarizzazione di massa è infatti funzionale allo sviluppo moderno del capitalismo nel nostro paese, oltre che su scala internazionale, come d'altronde ha ben chiarito con i suoi studi l'economista Augusto Graziani; non si può dunque fare finta che viviamo in regime di libera concorrenza per cui le « imprese serie » (una categoria finora non tenuta nel dovuto conto nelle analisi economiche !) abbiano interesse a tutelare i lavoratori precari per ristabilire regole uguali per tutti: in realtà esiste una divisione del lavoro nel quale il lavoro nero e/o precario è funzionale ai profitti ed alla flessibilità di gestione delle medie e grosse aziende;

b) dichiarare di voler tutelare i lavoratori del sommerso e nel contempo garantire la flessibilità di gestione della forza-lavoro da parte delle aziende fa parte di quella quadratura del cerchio tra opposti interessi di classe che regge (a mala pena) nei discorsi, ma che è perfettamente ipocrita nei confronti della realtà concreta.

Non a caso la proposta sull'estensione dei diritti sindacali, mentre si riconosce che « lo Statuto dei lavoratori tutela in realtà una minoranza di lavoratori », si

incentra su una generica « Carta dei diritti dei lavoratori » che rassomiglia tanto ad una carta dei pii desideri. Aldilà di singoli obiettivi condivisibili non si definisce una iniziativa forte per estendere il sistema delle garanzie ai lavoratori precari e delle piccole aziende.

Questo atteggiamento concreto del sindacato non costituisce peraltro una novità. Quando nel 1981 Democrazia proletaria raccolse 850 mila firme per estendere lo Statuto dei lavoratori alle aziende con meno di 16 dipendenti, le organizzazioni sindacali contrapposero una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (diventato l'Atto Camera n. 8 della IX legislatura), una proposta di legge che noi all'epoca giudicammo debole ed incostituzionale (l'arbitrato diventava obbligatorio contrariamente a quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 102 della Costituzione e si introduceva la facoltà del datore, negata al lavoratore, di scegliere tra la tutela arbitrale e la tutela giurisdizionale, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione).

Una proposta talmente poco convincente innanzitutto agli occhi dei lavoratori, che l'enorme macchina burocratica delle organizzazioni sindacali, malgrado l'impegno di raccogliere centinaia di migliaia di firme sancito dal Convegno di Bologna del 20 ottobre 1981, non riuscì a mettere insieme che meno di un decimo delle firme raccolte dalle deboli forze che DP aveva potuto mettere in campo per il referendum. Respinto dalla Corte costituzionale il quesito referendario (vedi più avanti), passato il pericolo, le organizzazioni sindacali non si occuparono più del problema lasciando decadere tale proposta, abbinata alla riforma del collocamento, senza nei fatti essere nemmeno discussa. Non fu messa in campo nessuna iniziativa di sostegno. Questi sono i fatti.

Il sindacato, in sostanza, non si è contrapposto alle iniziative padronali per lo svuotamento dello Statuto ed in partico-

lare alla rivendicazione padronale della libertà di licenziare, quella che Felice Mortillaro ha definito « una battaglia di civiltà » la quale « salvo coraggiose eccezioni (Giugni e Sylos Labini - ndr) — incontra — soltanto imbarazzati silenzi ». Questo anche per le preoccupazioni dei partiti di non danneggiare piccoli imprenditori, commercianti, artigiani: « Il referendum DP dannoso agli artigiani » titolava all'epoca *l'Unità*.

Noi oggi, più di prima, siamo viceversa convinti che solo riuscendo a creare una seria controtendenza culturale, sindacale, politica alla deregolazione selvaggia del mercato e alla controriforma del diritto del lavoro che coinvolga forze politiche, sociali, operatori del diritto, intellettuali, solo con una attenzione verso quest'area vastissima di lavoratori, « l'altra metà della classe », sperimentando forme organizzative e modalità conflittuali specifiche, è possibile invertire la tendenza e porre innanzitutto sul piano qualitativo e dei contenuti le premesse per riunificare la classe lavoratrice.

Il nostro obiettivo è quello di estendere il sistema delle garanzie e delle tutele. Partiamo da una riflessione sui fatti di Ravenna per fare un discorso generale che ci vede proporre una serie di norme legislative non esaustive del problema, né in generale né sul piano strettamente giuridico, che però vogliono costituire momenti di concreta iniziativa politica in controtendenza, con al centro la riproposizione dell'estensione dello Statuto dei lavoratori nei luoghi di lavoro con meno di 16 dipendenti e la reintroduzione della penalizzazione dei reati contro le norme sul collocamento.

Peraltro, è bene precisarlo, non riteniamo che la minaccia del carcere, sia sul piano culturale che su quello del modello sociale che proponiamo, rappresenti l'indicazione più valida per sancire un reato. DP infatti ritiene che la penalizzazione non sia la scelta ottimale per prevenire i reati, anzi è per introdurre forme di depenalizzazione ampie in relazione a reati di lieve entità. Anche in questo caso la pena detentiva non risolve il problema

del rispetto delle norme di collocamento o della prevenzione degli infortuni; ci sembra però importante oggi, e su questo terreno, riproporre la penalizzazione delle violazioni delle norme sul collocamento per evitare la pratica « derubricazione » di tali reati che riteniamo viceversa di notevole rilevanza sociale, in attesa di ulteriori e più penetranti misure dissuasive.

Insieme a tale proposta proporre una serie di altre norme che costituiscono un « pacchetto Ravenna »:

la inclusione nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti dei giovani assunti con CFL e apprendisti (abrogazione del comma 10 articolo 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e del comma 7 dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1987, n. 56);

la presentazione di una nostra proposta di legge per estendere le procedure d'urgenza previste dall'articolo 28 della legge 300/70 alle violazioni delle norme sul collocamento e sulla prevenzione, dando così al sindacato un ruolo paraispettivo ed un forte ed efficace strumento per collegarsi alle forze più deboli contrattualmente, del mondo del lavoro;

l'estensione della normativa (legge 1369 del 23 ottobre 1960) che prevede la responsabilità dell'impresa per i subappalti;

la riforma dei CFL (revisione della legge 863/84) per avere garanzie di un reale percorso formativo; incentivi pubblici finalizzati solo alla trasformazione in tempo indeterminato dei contratti stessi; limiti percentuali nel rapporto tra assunti con CFL e lavoratori a tempo indeterminato, ecc.;

la garanzia, a certe condizioni, di un salario minimo ai disoccupati, anche in cerca di prima occupazione, con una determinata anzianità di iscrizione alle liste e la disponibilità di partecipazione a corsi di formazione, avviamenti al lavoro, a lavori socialmente utili; un salario minimo che, per non scadere nell'assistenzialismo, va intrecciato con un lavoro

minimo garantito, tramite l'imponibile di mano d'opera per le commesse e gli appalti pubblici, l'uso mirato della fiscalizzazione sociale, la stabilizzazione in un circuito di diversi lavori stagionali, con un grosso ruolo dei Comuni e delle Regioni (su quest'aspetto varrà la pena ritornare con documenti più articolati).

La nostra proposta di legge si inserisce quindi in questo pacchetto ripenaliz-

zando, con l'articolo 1, le violazioni delle norme sul collocamento e reinserendo, con l'articolo 2, nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti (ad iniziare dal minimo di 15 dipendenti previsto dallo Statuto e dalle quote riservate di assunzioni obbligatorie per i portatori di handicap) gli apprendisti ed i giovani assunti per contratti di formazione-lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 ed il comma 7 dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

ART. 2.

1. È abrogato il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.